

Direzione Didattica Statale 1º Circolo "S. Giovanni Bosco"



God. Macc.: BAEE17700Q

Via Petrarca, 79 - 70019 Triggiano (BA)

Cod. Fisc.: 80005900727

Tel. 0804684052 / fax 0804686035 - e-mail: base17700q@istruzione.it

CIRCOLARE N. 30 S.P. - N. 21 S. I. - N. 7 ATA

AI DOCENTI

AL DIRETTORE S.G.A.

AL PERSONALE A.T.A.

A TUTTO IL PERSONALE ESTERNO PRESTANTE SERVIZIO NEI I.C.,

ALL'ALBO DEL Plesso

OGGETTO: Direttiva, norme ed informazioni sulla sicurezza della Direzione Didattica Statale 1° Circolo "S. Giovanni Bosco" sito in via Petrarca nr 79 nel Comune di Triggiano (Bari)

Si ritiene utile diramare alcune indicazioni cui tutto il personale richiamato in indirizzo dovrà attenersi per assicurare la massima sicurezza in ogni Plesso della Direzione Didattica Statale 1º Circolo "S. Giovanni Bosco"

La presente Direttiva, da considerarsi valida sino a diversa indicazione, deve anche intendersi allegata al Piano di Emergenza. Essa dovrà essere oggetto di acquisizione ed osservazione anche da parte di tutto il personale assunto anche a tempo determinato e/o per supplenze brevi.

RIFERIMENTI NORMATIVI D. Lgs 81/08

In ottemperanza a quanto dettato dal D. Lgs. n. 81/2008, si invita il personale innanzi citato ed in primo luogo tutto il personale docente a:

- a) prendere visione delle disposizioni legislative di seguito riportate;
- b) prendere visione del documento di valutazione dei rischi, dell'organigramma dell'emergenza e del piano di evacuazione del Plesso di servizio;
- c) a trasmettere con tempestività tutte le note informative afferenti a rischi di ogni genere a tutela e garanzia della sicurezza degli utenti e dei dipendenti. Quanto sopra dovrà essere segnalato in forma scritta al RSPP o al Dirigente Scolastico che provvederanno a richiedere agli Enti preposti il relativo intervento.

Al proposito, si riportano, integralmente, i contenuti dell'art. 20 "Obblighi dei lavoratori" del D. Lgs n. 81/2008:

- 1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o delle sue omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e mezzi forniti dal datore di lavoro.
- 2. In particolare i lavoratori:
- a) devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- b) devono utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza:

- c) devono utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- d) devono segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente e al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- e) non devono rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- f) non devono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- g) devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- h) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Si riporta, altresì, quanto, tra l'altro, previsto dall'art. 59 "Sanzioni per i lavoratori" nel predetto Decreto: (omissis) I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'art. 20 comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) (omissis).

Per tutto quanto suindicato, anche ai sensi del richiamato D. Lgs n. 81/2008, il personale citato in indirizzo dovrà acquisire contezza:

- > dell'organigramma dell'emergenza (pubblicato all'Albo della sicurezza di ogni Plesso)
- > del Piano di Emergenza del Plesso di servizio
- > del Piano di Primo Soccorso (posto all'interno del Piano di Emergenza)
- > del Documento di Valutazione dei Rischi del Plesso di servizio
- > della regolamentazione degli eventi occasionali (posto all'interno del Piano di Emergenza)
- ➢ dei nominativi del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e, se nominato, del medico competente dell'I.C.

CRITERI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

Di seguito sono richiamate le norma basilari che intervengono nell'ambito dell'obbligo di vigilanza da parte dei docenti, in relazione alla loro attività educativa e che sono prescrittive anche per i collaboratori scolastici ai quali venisse richiesta la sorveglianza degli alunni per brevi momenti in situazioni estemporanee.

1. USO INADEGUATO DELL'ARREDO e/o DELLA STRUMENTAZIONE

- > attrezzature sportive/giochi: l'uso dei diversi strumenti va rapportato all'autonomia e alle abilità maturate dagli alunni;
- > evitare l'uso improprio e/o incontrollato di strumenti e materiali;
- piochi e piccoli attrezzi: riporre razionalmente gli oggetti dopo l'uso;
- > uso di grandi strumenti: suddividere gli alunni in piccoli gruppi in modo tale da evitare
- > assembramenti e consentire un controllo diretto dell'insegnante nel momento dell'esercitazione;
- > segnalare la presenza di arredi pericolosi e predisporre, ove possibile, interventi preventivi.

2. OCCUPAZIONE INADEGUATA DELLO SPAZIO

- rimozione degli impedimenti per la circolazione e/o gli spostamenti;
- > individuazione di regole per il movimento all'interno delle aule e degli ambienti utilizzati;
- > utilizzo delle aule e degli spazi secondo criteri ergonomici e funzionali, nel rispetto della normativa di sicurezza

3. AFFOLLAMENTO

- adeguamento costante dell'utilizzo ottimale dello spazio;
- > adeguamento ai comportamenti previsti nel piano di evacuazione.

4. SORVEGLIANZA

- > ciascun minore non deve mai essere lasciato incustodito;
- non è ammesso, in nessun caso, il girovagare di bambini/alunni incustoditi all'interno degli edifici scolastici (eventuali uscite dall'aula dettate da indifferibili impellenze e/o emergenze verranno consentite a condizione che i bambini/alunni siano affidati, sino al rientro in classe/sezione, al collaboratore di servizio nel piano/corridoio).

5. SPOSTAMENTI BRUSCHI - MOVIMENTI INCONTROLLATI E CORSE

- in ogni ambiente è fatto divieto di effettuare corse nonché spostamenti di gruppo bruschi e/o incontrollati:
- i comportamenti devono essere conformi a quanto previsto nel piano di evacuazione.

6. USO DA PARTE DEI MINORI DI SUSSIDI E MATERIALI ELETTRICI

è fatto divieto di utilizzo dell'impianto, sussidi e dei materiali elettrici e degli ascensori da parte dei minori non accompagnati.

7. POSSESSO E USO DI OGGETTI PERICOLOSI PORTATI DALL'ESTERNO

> occorre procedere sistematicamente al recupero degli oggetti pericolosi introdotti dall'esterno fornendo intervento educativo ed informazione alla Presidenza ed alle famiglie.

8. USCITE INDIVIDUALI /COLLETTIVE AUTORIZZATE

- occorre rispettare le norme indicate nel Regolamento d'Istituto;
- è indispensabile rispettare le regole comportamentali adeguatamente individuate all'interno delle singole classi, sulla base delle caratteristiche dell'uscita/visita/viaggio d'istruzione.

9. POSTURE INADEGUATE

- controllare costantemente le posture dei bambini/alunni;
- programmare interventi educativi per l'assunzione di posture corrette.

10. USO INADEGUATO DEGLI STRUMENTI DI LAVORO

è fatto divieto d'uso da parte dei bambini/alunni di strumenti pericolosi senza l'autorizzazione e l'assistenza degli insegnanti.

11. RUMOROSITA' DURANTE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

- è opportuno prevedere interventi preventivi ed educativi gestendo correttamente le relative regole;
- > seguire adeguata organizzazione per le pause, i ritmi di lavoro e il tipo di attività.

12. SCARSA IGIENE (riferita, in generale, anche agli ambienti)

- segnalare le situazioni di scarsa igiene sia ambientali che personali;
- > effettuare interventi di educazione igienico-sanitaria.

13. COMPORTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI EVACUAZIONE

rispettare i comportamenti e le procedure previsti nel piano di evacuazione (N.B.: i comportamenti inadeguati sono riconosciuti come causa della maggior parte degli infortuni e quindi, per la prevenzione di tutti i rischi derivanti dagli stessi, sono richiesti vigilanza continua e interventi preventivi educativi).

14. OBBLIGO DI VIGILANZA E RESPONSABILITA' CONNESSE: RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE

Di seguito sono richiamate le norme basilari che intervengono nell'ambito dell'obbligo di vigilanza da parte deidocenti, in relazione alla loro attività educativa. Fatte salve differenti indicazioni, sono disposizioni con valore permanente:

Art. 28 della Costituzione: "I funzionari e i dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato o agli Enti Pubblici"

Gli insegnanti rispondono nei casi di dolo (agire con coscienza e volontà di commettere un reato) e di colpa grave (agire con imprudenza, imperizia e inosservanza leggi e regolamenti.

La vigilanza deve essere particolarmente costante e scrupolosa in occasione delle uscite/visite/viaggi di istruzione. Il consenso scritto dei genitori costituisce presupposto per la partecipazione dell'alunno all'uscita dell'edificio scolastico, ma non esonera gli insegnanti dalle responsabilità derivanti dall'accompagnamento.

Nell'eventualità che per causa di forza maggiore vi siano sezioni/classi senza vigilanza per assenza del docente in servizio nella stessa, si provvederà alla vigilanza con i docenti a disposizione non impegnati in attività di sezione/classe; se ciò non fosse possibile i bambini o gli alunni verranno distribuiti nelle varie sezioni/classi a cura dei collaboratori del Dirigente Scolastico o, in caso di assenza di questi ultimi, dall'insegnante responsabile di Plesso o in assenza di quest'ultimo dal docente con maggiore anzianità di servizio nel Plesso.

Si segnala che la giurisprudenza dei preposti Organi giudiziari ha spesso ravvisato la responsabilità, in caso di incidente:

- dell'insegnante che si sia arbitrariamente assentato dal proprio posto di lavoro, lasciando incustodita la sezione/classe;
- dell'insegnante che si era momentaneamente allontanato dalla sezione/classe (o dal cortile dove si svolgeva la ricreazione), lasciando i propri bambini/alunni senza sorveglianza;
- dell'insegnante che aveva omesso di esercitare la prescritta sorveglianza sui propri bambini/alunni lungo il percorso del gruppo sezione/classe dal punto di consegna all'aula ovvero dall'aula all'uscita dal Plesso (oppure al punto di riconsegna ai genitori o ai loro delegati);
- dell'insegnante che consentiva all'interno delle strutture scolastiche la libera circolazione in autonomia dei bambini/alunni;
- dell'insegnante che non custodiva i bambini/alunni soli, fuori dalle sezioni/aule.

L'obbligo della vigilanza dei docenti di Scuola Primaria, comprende anche l'obbligo di accompagnare gli alunni dal punto di consegna effettuata dai genitori o dai loro delegati fino in classe e, al termine delle lezioni, fino all'uscita dal Plesso per consegnarli al genitore o a persona delegata.

L'obbligo della vigilanza dei docenti di Scuola dell'Infanzia, diparte dalla consegna effettuata dai genitori o dai loro delegati fino alla riconsegna degli stessi al genitore o a persona delegata.

Si rammenta che i collaboratori scolastici coadiuveranno la sorveglianza dei docenti nei confronti dei bambini/alunni al momento dell'entrata e dell'uscita al termine delle lezioni, durante l'eventuale ricreazione e solo per brevi momenti in sezione/classe in sostituzione del docente estemporaneamente non presente oppure in attesa del ritiro dei singoli bambini/alunni da parte dei genitori o da parte delle persone da questi delegate.

15. DIRETTIVE SULL'EVACUAZIONE

Si fa preliminarmente presente che per ogni anno scolastico sono previste almeno 2 prove di evacuazione. Per la relativa attuazione occorre:

conservare in aula almeno due copie degli elenchi dei bambini/alunni della classe/sezione (altre copie di riserva degli elenchi dovranno essere disponibili in sostituzione di quelle usate durante le prove di evacuazione o reale emergenza);

custodire il registro di classe/sezione anche durante i momenti di pratica didattica effettuati fuori dall'aula;

verificare le effettive presenze anche dei bambini/alunni che dovessero essere rientrati nel Plesso (in caso di evacuazione, i gruppi già all'esterno raggiungeranno il punto di raccolta di loro competenza);

evitare il rientro autonomo dei bambini/alunni negli edifici scolastici durante la permanenza della sezione/classe all'esterno degli stessi. A tale proposito si consiglia di prevedere sempre momenti di accesso vigilato dei bambini/alunni ai servizi igienici prima di qualsiasi uscita;

che gli insegnanti preparino preventivamente i bambini/allievi (formazione ed informazione) affinché siano in grado di affrontare correttamente le esercitazioni di evacuazione e le eventuali situazioni di emergenza che si dovessero presentare durante l'attività scolastica;

verificare se sussistono ulteriori informazioni da trasmettere ai bambini/alunni presenti in tema di sicurezza nel Documento di Valutazione dei Rischi depositato in ogni Plesso;

individuare in ogni sezione/classe n. 2 bambini/alunni apri-fila e n. 2 bambini/alunni serra-fila, e n. 2 bambini/alunni che aiutino i compagni in difficoltà o suppliscano gli apri e serra-fila.

Si fa osservare che il mancato rispetto delle succitate indicazioni può pregiudicare la funzionalità delle procedure di sicurezza, e si rammenta che la mancata osservazione delle stesse comporta per i trasgressori le responsabilità civili e penali previste dalla Legge.

Inoltre, si evidenzia che:

- l'incarico di apri-fila e serra-fila è considerato dalle autorità competenti in materia di sicurezza omologato ad una nomina a preposto e, di conseguenza, è necessario che tale individuazione non venga modificata per tutta la durata dell'anno scolastico o, quanto meno, per un intero quadrimestre, invertendo i ruoli assegnati, al fine di ottimizzare le procedure di emergenza. I docenti aventi maggiore anzianità di servizio di ciascuna sezione/classe, ad inizio di ogni anno scolastico (ovvero immediatamente dopo la diramazione della presente direttiva), dovranno compilare con validità annuale il prospetto contenente i nominativi dei bambini/alunni preposti all'incarico e le mansioni di apri-fila e serra-fila omologamente alle disposizioni contenute nell'art. 36 del D. Lgs. n. 81/2008 comma 1 punto c) e comma 2 punto c) (valide anche per l'informazione ai lavoratori dei nominativi dei preposti alle squadre di emergenza, di primo soccorso e antincendio). Per tutti i motivi già esposti, i bambini/alunni apri-fila per tutto l'anno scolastico dovranno occupare nella sezione/classe i primi posti in prossimità dell'uscita mentre i bambini/alunni serra-fila occuperanno i posti più lontani dalla medesima per consentire l'ordinato formarsi della fila in evacuazione, senza sovrapposizioni, movimenti bruschi, inciampi o cadute causate dall'affrettarsi per portarsi nelle posizioni richieste dal piano di emergenza;
- le disposizioni "a ferro di cavallo" o in file di più di tre banchi rendono problematico il regolare posizionamento degli zaini sul gancio (se presente sul banco) e costringono i bambini/alunni a lasciare le cartelle per terra o sulle spalliere delle sedie. In questo modo, in caso di evacuazione, il percorso della via di fuga verrebbe ingombrato dagli zaini e/o dalle sedie che, spostate nell'alzarsi, intralcerebbero (anche per caduta) il movimento in uscita;
- la via di fuga verso l'uscita di emergenza diparte dal banco del bambino/alunno e termina al raggiungimento del punto di ritrovo;
- la disposizione a "ferro di cavallo" dei banchi, causa il forzato incanalamento dei bambini/alunni in un percorso a senso unico, rallenta il regolare deflusso verso il "posto" sicuro e allunga di fatto la via di fuga.
- Data la frequente impossibilità di ottenere nelle aule vie di fuga di larghezza di almeno m. 1.20, come previsto dal D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia

scolastica", quale misura compensativa, giusta quanto indicato dal D.M. del 10.03.1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e di gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" (G.U. del 07.04.1998 n. 81, supplemento ordinario) - Allegato III (nell'art. 3.3, comma e) si devono evitare, per quanto possibile, i percorsi di uscita in un'unica direzione.

Al riguardo si evidenzia che la disposizione "a ferro di cavallo" poco si coniuga con i criteri ergonomici ed i requisiti di corretta illuminazione del piano di lavoro (circa i 2/3 dei bambini/alunni non si troverebbe in condizioni ottimali di illuminazione da luce naturale (1/3 dei bambini/alunni volgerebbe le spalle alla fonte di illuminazione naturale - finestre, oscurando il piano di lavoro con la propria ombra ed 1/3 si troverebbe con la luce diretta proveniente dalle finestre disposte frontalmente). Si osserva, altresì, che le norme progettuali, in tema edilizia scolastica, suggeriscono, in una popolazione scolastica per la maggioranza destrimana, che la fonte di illuminazione naturale si debba allocare alla sinistra del bambino/alunno, disposto in posizione frontale rispetto alla lavagna. Infine, si segnala che la disposizione a "ferro di cavallo", costringe i bambini/alunni, per seguire visivamente l'insegnante ed osservare correttamente la lavagna, a posizionarsi in larga parte, secondo una postura fissa laterale quanto mai sconsigliata per un corretto sviluppo della spina dorsale.

La temporanea modifica dell'assetto ordinario per file dei banchi nelle sezioni/classi, è indicata per favorire lo svolgimento di attività particolari purché, al termine delle stesse, la disposizione venga riportata allo standard previsto dalle prescrizioni in materia. E' comunque evidente che, la scelta della metodologia di lavoro spetta all'insegnante di sezione/classe purché nel rispetto delle norme di sicurezza previste per legge; preme, comunque, sottolineare che il diritto dell'insegnante di scegliere quale metodo di lavoro adottare, se adeguatamente posto in essere, non potrà collidere in alcun modo con le disposizioni vigenti in tema di sicurezza emesse a tutela, prevenzione e protezione dei minori frequentanti e dei lavoratori tutti.

16. PROCEDURA DI EVACUAZIONE

- Al suono dell'allarme, ogni attività deve essere interrotta e tutto in materiale in uso deve essere lasciato posto. I bambini/ alunni apri-fila aprono la porta del locale ed iniziano ad incamminarsi verso il punto di raccolta percorrendo la via di fuga. Tutti i bambini/alunni si terranno per mano per non disperdersi e per darsi reciproco sostegno psicologico. Inoltre:
- ➤ uscendo dall'aula, i bambini/alunni serra-fila o gli insegnanti dei bambini/alunni diversamente abili dovranno chiudere dietro di sé le porte delle classi per segnalare, al personale preposto, che in classe non vi è alcuna ulteriore presenza;
- salva diversa indicazione, i bambini/alunni non deambulanti e/o portatori di handicap usciranno dalla sezione/classe per ultimi, comunque assistiti dal docente di sostegno loro assegnato o dal docente di sezione/classe;
- in caso di infortunio di un bambino/alunno e conseguente impossibilità per il medesimo ad uscire dall'edificio, l'insegnante affiderà la propria sezione/classe ad un collega libero da impegni e attenderà i soccorsi unitamente all'alunno infortunato;
- durante l'evacuazione dell'edificio, ogni insegnante segue la propria sezione/classe sorvegliando tutta la fila, guidandola verso il punto di raccolta. In caso di compresenza di due docenti, uno precederà il gruppo-sezione/classe e l'altro la seguirà;
- il personale preposto e gli addetti della squadra antincendio verificheranno la completa evacuazione dell'edificio e creeranno compartimentazione per rallentare l'avanzata di un eventuale incendio. In ogni caso, l'ultima persona abbandonante un'area completamente evacuata chiuderà dietro di sé ogni porta (inclusa quella di emergenza) per creare compartimentazione;
- piunti al punto di raccolta, i docenti effettueranno l'appello dei bambini/alunni della propria sezione/classe e compileranno accuratamente l'apposito modello/report indicando i presenti, gli eventuali feriti, gli eventuali dispersi, gli assenti riportando in calce i relativi totali. I moduli dovranno essere sempre datati e firmati dai responsabili della vigilanza dei bambini/alunni. La consultazione del registro di sezione/classe, consentirà una rapida

verifica delle effettive presenze dei bambini/alunni. A questo proposito, si raccomanda sempre un'accurata registrazione delle assenze e uscite/rientri dei bambini/alunni;

nel minore tempo possibile dovranno essere recapitati al Referente per la Sicurezza i modelli

debitamente compilati;

l'evacuazione potrà considerarsi conclusa quando tutti i bambini/alunni saranno rientrati al proprio posto in sezione/aula. La conclusione dell'evacuazione è disposta esclusivamente dal Responsabile per la Sicurezza (Dirigente o RSPP o ASPP o docente responsabile/coordinatore di Plesso, ovvero, se presente, dal Responsabile o dal Vice responsabile della Squadra di Emergenza) o dall'Autorità di supporto/vigilanza eventualmente assistente e quindi è fatto obbligo al personale ed ai bambini/allievi attendere compostamente presso il punto di raccolta l'ordine di rientro da parte del predetto Responsabile. Ricevuto il segnale, docenti e bambini/alunni si dirigeranno con ordine verso gli ambienti precedentemente occupati, seguendo il percorso preordinato;

i docenti non in servizio, i visitatori e i tecnici che si dovessero trovare all'interno dei Plessi durante un evento di evacuazione o emergenza, sono tenuti a seguire tutte le indicazioni del protocollo dell'emergenza, ad uscire rispettando le procedure previste e a raggiungere il

punto di raccolta indicato dalla cartellonistica di emergenza.

Si puntualizza, altresì, che:

- i collaboratori scolastici sono tenuti a controllare la corretta funzionalità delle uscite di emergenza di ogni Plesso verificando che le stesse risultino sempre fruibili al ricorrere di emergenze e/o pericoli (ovvero di deflussi improvvisi e/o emergenziali) come pure dovranno verificare che siano inaccessibili (ad eccezione del preposto personale provvisto di autorizzazione) ambienti contenenti materiali e/o dispositivi (detersivi, prodotti chimici, ecc.) potenzialmente pericolosi;
- i docenti responsabili di Plesso dovranno con periodicità verificare sia la inaccessibilità (ad eccezione del preposto personale provvisto di autorizzazione) di ambienti contenenti materiali e/o dispositivi (detersivi, prodotti chimici, ecc.) potenzialmente pericolosi sia la corretta funzionalità delle uscite di emergenza di ogni Plesso controllando che queste ultime risultino sempre fruibili al ricorrere di emergenze e/o pericoli (ovvero di deflussi improvvisi e/o emergenziali) riferendo, con urgenza ed in forma scritta, al Dirigente Scolastico (o al RSPP) su eventuali malfunzionamenti affinché questi possa richiedere tempestivamente l'intervento degli Organi preposti;
- tutto il personale scolastico ed extrascolastico in servizio nei Plessi è tenuto a partecipare attivamente e con impegno alle esercitazioni ovvero alle prove di evacuazione/antincendio, senza eccezione alcuna;
- la partecipazione alle esercitazioni ovvero alle prove di evacuazione/antincendio è un obbligo del lavoratore, eventualmente sanzionabile, sancito dalla normativa;
- le prove di evacuazione/antincendio saranno soggette, per ogni Plesso, a verifica da parte del Referente della sicurezza e, nel caso non venissero ritenute soddisfacenti, dovranno essere ripetute fino al raggiungimento dello standard di accettabilità così come definito dal D.M. 10 marzo 1998 Allegato VII, punto 7.4 "Esercitazioni Antincendio", 7° capoverso;
- le esercitazioni ovvero le prove di evacuazione/antincendio, seppur ripetitive, rappresentano un momento di elevata valenza didattico/educativa, anche e soprattutto per il personale scolastico;
- per la visione di tutto quanto attinente all'evacuazione dei Plessi si richiama l'intera relativa produzione depositata in ciascun Plesso;
 - fatte salve diverse specifiche indicazioni, considerata la particolare destinazione d'uso, fatte salve reali situazioni di pericolo e/o di emergenza (ovvero in caso di esercitazioni e/o prove di evacuazione/antincendio), è fatto divieto di utilizzare le scale di emergenza per le uscite ed i rientri durante il normale svolgimento delle attività didattico/educative.

TRIGGIANO, 06 /11/2019

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Caterina Silvestre